

Tra la fine di agosto e la metà di settembre i Tar dovranno esaminare tutti i ricorsi presentati

Concorso presidi, gli esclusi sperano

A giorni le decisioni per chi non è rientrato nella formazione

Pagina a cura
DI GIUSEPPE PENNISI

Si apre qualche spiraglio per gli aspiranti presidi esclusi dal corso di formazione dirigenziale. Nelle due udienze del periodo feriale, quella di fine agosto e l'altra della prima o seconda decade di settembre, dinanzi ai tribunali amministrativi regionali sarà trattata, limitatamente alla richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, la gran parte di ricorsi dei candidati esclusi dal corso di formazione del concorso per la dirigenza scolastica.

Si tratta dei candidati che, pur avendo superato la prova d'esame (scritta e orale), non sono rientrati nel numero dei partecipanti previsto dal bando (il 10% in più dei posti messi a concorso) al corso di formazione dirigenziale. Alla conclusione del periodo formativo, i candidati ammessi dovranno sostenere le prove finali del concorso. La lunghissima pausa del reclutamento (questo primo concorso ordinario è stato indetto dopo circa tredici anni dal precedente) ha prodotto due effetti: il sensibile sfolgimento dei ruoli regionali dei dirigenti e l'elevato numero di partecipanti al concorso. La procedura concorsuale in via di espletamento servirà a coprire meno della metà dei posti disponibili, né il nuovo concorso riservato ai presidi incaricati (che potrà essere bandito durante il prossimo anno scolastico) colmerà tutti i vuoti. Da ciò le insistenze da più parti esercitate, ma con scarsissima possibilità di esito positivo, per un aumento dei posti messi a concorso sia nella selezione in atto, che nel concorso da bandire. Non a caso, uno dei motivi più ricorrenti nei ricorsi degli esclusi dal corso di formazione attiene alla limitazione del numero dei posti messi a concorso, senza tener conto delle disposizioni dettate in materia dall'articolo 29 del decreto legislativo numero 165/01.

In relazione a tale norma, il ministero dell'istruzione avrebbe dovuto considerare non solo i posti già vacanti e disponibili, ma anche quelli che si sarebbero resi liberi nel corso del triennio, con una maggiorazione in relazione alla percentuale media triennale di cessazione dal servizio per motivi diversi dal normale collocamento a riposo; infine, di un'ulteriore aggiunta. La quantificazione di questi dati e i relativi conteggi porterebbero a concludere che i posti da attribuire al concorso ordinario (considerato che la metà di tali posti deve essere assegnata al concorso riservato) è pari a quasi il doppio di quelli che sono stati attribuiti alla procedura selettiva in corso di svolgimento. Molti concorrenti esclusi dal corso di formazione hanno fatto leva su questa particolare situazione per ot-

tenere, in via provvisoria e mediante sospensiva delle graduatorie formate, l'ammissione con riserva al concorso. Questa motivazione, tuttavia, non è stata fino a oggi condivisa dai giudici amministrativi, molto attenti questa volta a non indulgere circa il riferimento al numero degli ammessi previsto dal bando di concorso.

ESCLUSIONI A PARITÀ
DI PUNTEGGIO

Più specifico il motivo di ricorso che eccipisce l'illegittimità del metodo di scelta adottato nella fase di selezione per esami (applicazione di preferenza nel caso di parità del punteggio), rispetto a quello applicato nella fase di preselezione in base ai titoli (ammissione alle prove concorsuali di tutti i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo degli ammessi). Il rilievo circa l'illegittimità del metodo e della diversità dei criteri applicati nell'ambito della fase selettiva (prima in base ai titoli, poi in relazione alle prove d'esame) fa riferimento ai principi cui la disciplina di reclutamento, dettata dal decreto

legislativo numero 165/01, si richiama.

Il bando di concorso sarebbe viziato di illegittimità in relazione all'applicazione dei meccanismi

Il ministero accusato di non aver considerato il giusto numero di posti vacanti

di selezione, diversi nell'ambito della stessa fase, nonché la reiterazione della preferenza prevista e applicata sia nella fase selettiva, sia in quella finale di formazione della graduatoria dei vincitori.

L'applicazione delle preferenze si giustificherebbe al momento di formulazione della graduatoria dei vincitori, non già in quella di selezione per la partecipazione al corso di formazione, dato che l'interesse dei candidati è quello di poter fare valere il proprio merito; e quello dell'amministrazione, di realizzare la migliore scelta possibile. Si dovranno esaminare anche i casi particolari determinati dalla de-

cisione di qualche dirigente generale di considerare in soprannumero quei candidati ammessi all'esame selettivo in virtù di riserva, che avessero conseguito nelle prove un punteggio tale da farli rientrare automaticamente nel numero dei partecipanti al corso. Nell'individuare i candidati da ammettere in aggiunta, sono stati esclusi coloro che per posizione di graduatoria rientravano nella quota dei soggetti beneficiari dell'ammissione in eccedenza al numero di posti.

■ I RICORSI IN APPELLO

Il diniego della sospensiva e dell'ammissione con riserva al corso di formazione avrà l'ulteriore seguito dell'appello al Consiglio di stato, ma il numero di ricorsi in appello è notevolmente più limitato rispetto a quello che affronteranno i diversi tribunali amministrativi. Entro la prima decade del prossimo mese di ottobre sarà esaurita la fase contenziosa di urgenza sulle esclusioni dal concorso in relazione alle prove d'esame. (riproduzione riservata)

Il quesito

PERMESSI PER ASSISTENZA A GENITORI, PARENTI O AFFINI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

Il diritto al permesso può essere riconosciuto nel caso in cui il genitore, portatore di handicap grave, sia ricoverato in una struttura ospedaliera, ma necessita ugualmente di assistenza? Pare che il ricovero sia di per sé impeditivo del riconoscimento del diritto al permesso.

Antonio Laurenti
Bologna

Il permesso, ai fini di assistenza ai genitori, parenti o affini portatori di handicap grave è subordinato a precise condizioni. Anzitutto, si deve trattare di persone portatrici di handicap grave, cioè di una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà relazionale o che limita l'autonomia personale. Tale situazione deve essere accertata e dichiarata da determinati soggetti pubblici (ospedali, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura, istituti sanitari privati, qualificati come presidi, Usl, specialista della specifica patologia). La valutazione definitiva della situazione è rimessa alle commissioni mediche (di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrata secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Non è rilevante la patologia in sé, bensì le difficoltà socio-lavorative o relazionali. «Qualora la menomazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo o globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, la situazione assume carattere di gravità». L'Inps ha precisato che anche in presenza di situazioni (accertate) che postulano l'assistenza continuativa, i permessi o congedi per l'assistenza in favore di figli, parenti o affini, non spettano durante i periodi di ricovero del soggetto assistito. Si può trattare di ricovero in ospedale o in una struttura adibita all'assistenza e cura.

In tali circostanze, l'attività assistenziale (continuativa e globale) viene erogata dalla struttura. Non si può escludere che l'assistenza venga integrata dai familiari, anche giornalmente. La finalità principale è assolta, comunque, dalla struttura presso la quale il soggetto portatore di handicap grave è ricoverato.